Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 13 aprile 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Valle d'Aosta

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 marzo 1976, n. 86.

Disposizioni per l'ammodernamento e il potenziamento della ferrovia Alifana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per i trasporti è autorizzato ad effettuare interventi per l'ammodernamento ed il potenziamento della ferrovia Alifana secondo un piano quinquennale per l'importo di lire 63 miliardi.

Art. 2.

I programmi ed i progetti di ammodernamento e potenziamento nonché le eventuali varianti saranno approvati con decreti del Ministro per i trasporti su parere della commissione interministeriale di cui all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, integrata da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il Ministro per i trasporti provvede con propri decreti a disciplinare l'esecuzione delle opere e delle forniture da parte della società concessionaria, nonché i relativi pagamenti e la revisione prezzi.

Con i predetti decreti sono dichiarate la pubblica utilità, l'indifferibilità e l'urgenza delle opere previste.

Art. 3.

Sui provvedimenti da adottare ai sensi del precedente articolo 2 sarà in ogni caso preventivamente sentita la regione Campania che si pronuncerà entro 30 giorni dalla richiesta.

I programmi di ammodernamento e di potenziamento della ferrovia Alifana nonché quelli delle ferrovie Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea, finanziati dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 493, di conversione del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, saranno approvati previa presentazione di un piano unitario.

Il Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, può promuovere, d'intesa con la regione Campania, il raggruppamento organico dei servizi ferroviari in concessione dell'area metropolitana di Napoli.

Art. 4.

Per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 2 il Ministro per i trasporti è autorizzato ad assumere impegni fino a concorrenza dell'importo di lire 63 miliardi, fermo restando che i pagamenti, cui si farà luogo sulla base di stati di avanzamento di importo non inferiore al 3 per cento dei lavori e delle forniture previsti, non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti in ragione di:

lire 5 miliardi per il 1977;
lire 8 miliardi per il 1978;
lire 15 miliardi per il 1979;
lire 15 miliardi per il 1980;
lire 20 miliardi per il 1981.

Art. 5.

Una quota delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per le opere previste dai progetti di cui all'articolo 2, pari a non meno del 40 per cento dello stanziamento complessivo, sarà riservata agli stabilimenti industriali dell'Italia meridionale ed insulare.

Art. 6.

Le opere e il materiale mobile della ferrovia Alifana saranno acquisiti in proprietà dallo Stato, in relazione all'incremento di valore ed in proporzione alla misura dell'intervento finanziario dello Stato disposto dalla presente legge e saranno lasciati in uso gratuito alla società concessionaria, che ne curerà la perfetta conservazione anche con i necessari interventi di straordinaria manutenzione, provvedendo a proprie spese alle reintegrazioni in caso di distruzione o danneggiamento non dovuto a cause di forza maggiore.

All'uopo il Ministero dei trasporti provvederà, d'intesa con la società concessionaria, all'individuazione delle opere costituenti la ferrovia Alifana e le sue dipendenze nonché delle unità di materiale rotabile e di esercizio che s'intenderanno acquisite, interamente o per una quota determinata, in proprietà dallo Stato.

Qualora l'onere per l'ammodernamento sopportato dalla società concessionaria superi il 20 per cento dell'importo stabilito con la presente legge, la scadenza della concessione potrà essere prorogata sino a 25 anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori di cui alla presente legge.

Le indennità ed i corrispettivi di qualsiasi genere, eventualmente dovuti alla società concessionaria alla fine della concessione, saranno liquidati, per le diverse categorie di opere, nella stessa misura e con le stesse modalità previste dalla legge 2 agosto 1952, n. 1221, e successive modificazioni ed in particolare come indicato dall'articolo 9 di tale legge.

Art. 7.

All'onere di lire 63 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le leggi di approvazione del bilancio dello Stato in ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1981, stabilendo la quota parte degli stanziamenti che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare le suddette operazioni alle condizioni e alle modalità che saranno di volta in volta stabilite con le leggi di approvazione del bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 1976

LEONE

MORO — MARTINELLI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1976, n. 87.

Aumento della pianta organica dei sostituti della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tabella *A* allegata alla legge 9 marzo 1971, n. 35, con la quale sono state determinate le piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali;

Riconosciuta la necessità di adeguare alle accresciute esigenze di servizio l'organico dei sostituti della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Napoli aumentandone il numero di tre unità;

Constatato che i tre posti necessari possono essere reperiti dall'organico dei magistrati in servizio presso la corte di appello di Napoli;

Visti i pareri espressi al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nelle sedute del 27 giugno 1973 e 18 dicembre 1975;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella *A*, annessa alla legge 9 marzo 1971, n. 35, è modificata, per la parte relativa all'ufficio cui si riferisce, come dalla tabella *A* allegata al presente decreto vistata dal Ministro proponente.

La tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, è modificata, per la parte relativa all'ufficio cui si riferisce, come dalla tabella *B* allegata al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1976

LEONE

BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 83

TABELLA *A*

MAGISTRATI DEL PUBBLICO MINISTERO ADDETTI ALLE PROCURE DELLA REPUBBLICA PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI.

SEDI	PUBBLICO MINISTERO	
	Procuratore della Repubblica	Sostituti procuratori della Repubblica
(*Omissis*).		
Napoli	1	6

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
BONIFACIO

TABELLA B

MAGISTRATI GIUDICANTI ADDETTI ALLE CORTI DI APPELLO

SEDI	MAGISTRATI GIUDICANTI		
	Presidente	Presidenti di sezione	Consiglieri
(*Omissis*).			
Napoli	1	19	87

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
BONIFACIO

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Bittante A. L. & C., in Asolo e precedentemente in Coste di Maser.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Bittante A. L. & C., con sede in Asolo (Treviso) e precedentemente in Coste di Maser (Treviso), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Bittante A. L. & C., con sede in Asolo (Treviso) e precedentemente in Coste di Maser (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 dicembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4169)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1976.

Affidamento dell'incarico di vigilanza per la tutela della denominazione di origine controllata del vino « Sangiovese di Romagna » all'« Ente tutela vini romagnoli », in Forlì.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini e, in particolare, l'art. 21 secondo cui può essere affidato a consorzi volontari per la tutela dei vini con denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita », che risultano in possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo, l'incarico di vigilare, nei confronti soltanto dei rispettivi consorziati, sull'osservanza delle disposizioni del precedente decreto nonchè dei disciplinari di produzione, con facoltà di costituirsi parte civile nei relativi procedimenti penali e l'incarico di distribuire ai consorziati i contrassegni di Stato previsti dall'art. 7 dello stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 14 agosto 1967, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine « controllata » del vino « Sangiovese di Romagna » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dall'« Ente tutela vini romagnoli », con sede in Forlì, piazzale della Vittoria, 15, con il quale viene richiesto l'affidamento dell'incarico di vigilanza di cui al richiamato art. 21, nonchè la documentazione ad essa allegata e quella successivamente prodotta;

Visto il parere che sulla domanda anzidetta ha espresso il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini nella seduta del 16 settembre 75;

Accertato dalla documentazione prodotta che il consorzio istante è in possesso di tutti i requisiti alla cui sussistenza è subordinato l'affidamento dell'incarico suddetto e che pertanto, può provvedersi in conformità;

Decreta:

L'incarico sulla vigilanza di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è affidato, per il vino a denominazione di origine controllata « Sangiovese di Romagna », riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, citato in premessa, all'« Ente tutela vini romagnoli » limitatamente ai suoi associati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4046)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Castel Mac, in Castelfranco Veneto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Castel Mac, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), con effetto dall'11 novembre 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Castel Mac, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(4167)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Luigi Furga & C. S.p.a., in Canneto sull'Oglio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 5 settembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Luigi Furga & C. S.p.a., con sede in Canneto sull'Oglio (Mantova), con effetto dal 1° giugno 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Luigi Furga & C. S.p.a., con sede in Canneto sull'Oglio (Mantova), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(4168)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1976.

Adeguamento delle pensioni a carico dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 24 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, e l'art. 20 del decreto ministeriale 20 febbraio 1974, relativi alla disciplina per l'adeguamento delle pensioni a carico dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), in relazione all'andamento del costo della vita;

Visti i dati riportati nel Bollettino mensile di statistica n. 10 del mese di ottobre 1975, pubblicato dall'Istituto centrale di statistica;

Constatato che l'indice del costo della vita calcolato dal suddetto istituto ai fini della scala mobile delle retribuzioni per i lavoratori dell'industria relativo al mese di luglio 1975 è risultato pari a 284,24, con una variazione in aumento del 12,1 per cento rispetto a quello relativo al mese di settembre 1974, pari a 253,51, che ha determinato il precedente adeguamento delle pensioni erogate dall'ENASARCO;

Considerato che la suddetta variazione è superiore a quella minima prevista dal primo comma dell'art. 24 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, e che pertanto alla data del 31 luglio 1975 si sono verificate le condizioni per la terza variazione delle pensioni poste a carico dell'Ente anzidetto.

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1976, le pensioni poste a carico dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ivi compresi i trattamenti minimi, liquidate anteriormente al 1° ottobre 1974, sono aumentate nella misura del 12,1 per cento del loro ammontare.

Per le pensioni liquidate posteriormente al 30 settembre 1974, si applicano le disposizioni di cui al penultimo comma dell'art. 24 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, salvo quanto previsto dall'art. 20, quinto comma, del decreto ministeriale 20 febbraio 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(4267)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente il deposito degli strumenti di ratifica della convenzione complementare alla convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, adottata a Bruxelles il 31 gennaio 1963 e del protocollo addizionale alla convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, adottato a Parigi il 28 gennaio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 6 marzo 1976, alla fine del primo comma, invece di 23 gennaio 1964, leggasi *28* gennaio 1964.

(3877)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di tre cattedre universitarie presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara sono vacanti le seguenti cattedre:

1) clinica odontoiatrica;
2) igiene;
3) medicina legale e delle assicurazioni,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4196)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Potenza

Con decreto 6 ottobre 1975, n. 666/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale in comune di Potenza, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 50, particella 256, della superficie di mq 500 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 27 aprile 1973, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Potenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(4051)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Costa Volpino

Con decreto 7 ottobre 1975, n. 683/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno pertinenziale del fiume Oglio in comune di Costa Volpino (Bergamo), segnato al catasto del comune medesimo a pagina 1809 del nuovo catasto terreni, mappali 5038 (Ha 1.77.40); 5048 (Ha 0.01.30) e 5049 (Ha 2.63.70) della superficie complessiva di Ha 4.42.40 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 27 maggio 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(4055)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Sofia

Con decreto 9 ottobre 1975, n. 685/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto del fiume Bidente in comune di S. Sofia (Forlì), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 20 prospiciente le particelle 3, 4, 5, 6 e 7 della superficie di mq 729 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 7 ottobre 1973 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Forlì; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(4054)

Rettifica di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Ponte Nizza.

Con decreto 6 ottobre 1975, n. 1064/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto:

la superficie del terreno costituente l'ex alveo del torrente Staffoea, segnata nel catasto del comune di Ponte Nizza (Pavia) e distinto nel catasto censuario di Pizzocorno (Pavia), passato dal demanio al patrimonio dello Stato col decreto interministeriale 17 febbraio 1969, n. 1360 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 233 del 13 settembre 1969) è di Ha *0.66.60* anziché di Ha *0.89.20*, come indicato nel decreto medesimo, giusta la planimetria rilasciata il 3 giugno 1967, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4053)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa « Montallegro », società cooperativa di consumo a r.l., in Genova

Con decreto ministeriale 25 marzo 1976 la società cooperativa « Montallegro » società cooperativa di consumo a r.l., in Genova, costituita per rogito dott. Luciano Segalla in data 28 ottobre 1967, n. 67513 di repertorio, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Ghiara.

(4050)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1976, registro n. 3 Industria, foglio n. 15, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla sig.ra Attardo Iolanda, avverso il provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 novembre 1973, n. 584604.

(3952)

Avviso di rettifica

Alla pagina 4 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 14 febbraio 1976 concernente l'approvazione e pubblicazione del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali e internazionali per il 1976, al punto riguardante la seguente manifestazione:

« Padova - XIV Mostra internazionale trasporti interni, magazzinaggio, containerizzazione e manutenzione - Tramag '76 », il periodo di svolgimento: « 6-10 *settembre* », deve leggersi: « 6-10 *ottobre* ».

(3951)

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1976

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1976 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 29 febbraio 1976 — Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1975			35.267		
GESTIONE DI BILANCIO					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	2.757.937			
	residui	91.616			
	Totale		2.849.553		
Accensione di prestiti	competenza	599.960			
	residui	—			
	Totale		599.960		
Spese correnti	competenza			2.588.223	
	residui			41.333	
	Totale				2.629.556
Spese in conto capitale	competenza			428.460	
	residui			466.411	
	Totale				894.871
Rimborso di prestiti	competenza			757	
	residui			5.663	
	Totale				6.420
GESTIONE DI TESORERIA					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		5.189.579		6.781.582	
Conti correnti		14.376.147		11.492.682	
Incassi da regolare		6.602.025		6.609.845	
Altre gestioni		7.769.194		5.997.549	
	Totale		33.936.945		30.881.658
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		29.448		88.275	
Pagamenti da regolare		267.860		490.482	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		1.234.283		1.268.813	
Altri crediti		7.258.354		9.909.160	
	Totale		8.789.945		11.756.730
	Totale complessivo		46.211.670		46.169.235
Fondo di cassa al 29 febbraio 1976			—		42.435
	Totale a pareggio		46.211.670		46.211.670

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 29 febbraio 1976 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		42.435	
CREDITI DI TESORERIA			
Crediti per operazioni di portafoglio	98.542		
Pagamenti da regolare	3.006.287		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	3.509.675		
Altri crediti	12.906.554		
Totale crediti		19.521.058	
In complesso			19.563.493
DEBITI DI TESORERIA			
Debito fluttuante	27.789.190		
Conti correnti	9.787.416		
Incassi da regolare	672.187		
Altre gestioni	3.199.309		
Totale debiti			41.448.102
Situazione del Tesoro (passività)			21.884.609

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 29 febbraio 1976: L. 326.727 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: VENTRIGLIA

(4458)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L 300 000 000

Situazione al 29 febbraio 1976

PROVVISORIA

ATTIVO

Voce		Parziali	Totali
Oro	L.		1.804.287.663.615
Cassa	»		148.006.149.498
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle aziende di credito	L	31.197.611.328	
— sconto buoni tesoro e cedole	»	—	31.197.611.328
Anticipazioni			
— in conto corrente	L	1 053.558.183.076	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»	53.422.500.000	
— a scadenza fissa	»	349.473.800.000	1.456.454.483.076
Prorogati pagamenti presso le stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta	»		7.211.941.987
Ufficio italiano cambi:			
— conti correnti ordinari	L	862.834.765.036	
— conti speciali	»	8 967.372.687.132	9.830.207.452.168
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.230.356.564.452
Conto corrente per il servizio di tesoreria	»		3.597.118.534.999
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		63.126.479.973
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		18.504.966.679.204
Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		166.654.291.441
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L	450.879.714.253	
— altre attività	»	234.805.389.557	685.685.103.810
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		158.450.681.938
Spese dell'esercizio	»		29.185.209.381
			38.051.908.846.871
Impegni			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		980.673.506.678
Depositi:			
— a garanzia	L.	3 660.411.515.918	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	200.000.000	
— altri	»	15.586.802.246.063	19.247.413.761.981
Depositari di titoli e valori	L.		516.309.449
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.150.426.716
Totale	L.		58.282.662.851.695

PROVVISORIA

PASSIVO

Voce		Parziali	Totali
Circolazione	L.		12 180 913 728 000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		64 980 759 876
Depositi in conto corrente liberi	»		150.175 071 568
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1 000 020 000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		427.596 198 592
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	14.049.485.340.844	
— altri	»	1.905.335.631	14 051 390 676 475
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	5.680.058.640.625	
— altri	»	5.216.488.379	5 685.275 129 004
Conti all'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	3.287.314.046.507	
— altri	»	33.304.636.935	3 320 618 683 442
U I C - conti correnti ordinari	L.		—
Conto corrente per il servizio di tesoreria	»		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		92 659 782 469
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		28 137 892 598
Fondi diversi accantonati	»		834 599 127.332
Partite varie passive	»		1 044.351 056.842
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	48.942.362.554	
Fondo di riserva straordinario	»	47.286.595.795	96.528 958 349
Saldo provvisorio rendite e spese dell'esercizio precedente, prima delle scritturazioni di chiusura	L.		38 496 117 180
Rendite dell'esercizio	»		35 185 645 144
			38.051.908.846.871
Impegni	L.		980 673 506 678
Depositanti	»		19.247 413 761 981
Titoli e valori presso terzi	»		516.309 449
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2 150.426 716
Totale	L.		58.282.662.851.695

Il Governatore: BAFFI

Il ragioniere generale: ROVIDA

(4459)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Elevazione del numero dei posti del concorso a quaranta posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1972, n. 194;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1975, n. 156;

Visto il decreto ministeriale n. 3498 del 2 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1975, registro n. 410, foglio n. 303, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 4 ottobre 1975, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a quaranta posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva;

Considerato che in conseguenza dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1975, n. 330, con il quale si è proceduto alla rideterminazione delle dotazioni organiche dei ruoli di questo Ministero, si è verificato un congruo numero di posti disponibili nella carriera esecutiva;

Considerata quindi l'opportunità di aumentare il numero dei posti messi a concorso con il decreto ministeriale sopracitato;

Considerato che un numero rilevante di domande di partecipazione al concorso, spedite molti giorni prima della scadenza del termine stabilito dal bando di concorso, è pervenuto al Ministero degli affari esteri successivamente alla scadenza del predetto termine;

Ritenuto pertanto che è interesse dell'amministrazione riaprire i termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso in questione onde consentire una più ampia selezione di candidati;

Tenuto conto delle detrazioni e delle riserve da effettuare per gli aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

Sono riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso indetto con il decreto ministeriale n. 3498 del 2 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1975, registro n. 410, foglio n. 303.

Art. 2.

Il numero dei posti messi a concorso con il decreto ministeriale n. 3498 del 2 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1975, registro n. 410, foglio n. 303, è elevato da quaranta a centoquaranta così ripartiti: cinquanta posti riservati alla specializzazione di archivio e collaborazione contabile e amministrativa; cinquantacinque posti riservati alla specializzazione di copia e stenografia; venti posti riservati alla specializzazione in cifra e telecomunicazione; quindici posti riservati alla specializzazione di impiego di macchine d'ufficio.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risiede all'estero. I candidati sono invitati ad informare telegraficamente lo stesso ufficio dell'avvenuta spedizione della domanda.

Circa la data di ricevimento delle domande, verrà tenuto conto esclusivamente della data del timbro apposto dal competente ufficio del Ministero degli affari esteri su ogni documento.

Le domande dovranno essere corredate del certificato medico prescritto dall'art. 4 del predetto decreto ministeriale n. 3498.

Art. 4.

Restano valide le domande validamente presentate nei termini stabiliti dal decreto ministeriale n. 3498 del 2 agosto 1975. I candidati, che in base al sopracitato decreto ministeriale n. 3498, avessero presentato domanda incompleta o irregolare, ovvero corredata da certificato medico non rilasciato dalle competenti autorità, sono invitati a presentarne un'altra nei termini indicati nel presente decreto e in conformità con quanto stabilito dall'art. 4 del decreto ministeriale n. 3498 del 2 agosto 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 4 ottobre 1975.

Art. 5.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione stabilito nel precedente art. 3.

Il bando di concorso di cui al decreto ministeriale n. 3498 del 2 agosto 1975 deve intendersi integrato dalle disposizioni contenute nel presente decreto con espressa deroga di quanto incompatibile con esso.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1976

p. *Il Ministro*: CATTANEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1976
Registro n. 420 *Esteri, foglio n.* 23

(4257)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per esami, a due posti di chimico, fisico e biologo coadiutore in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, riservato ai laureati in fisica, o in scienze biologiche.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare gli articoli 53 e 67;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con il quale ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a bandire, per l'anno 1975, un concorso, per esami, a quattro posti di chimico, fisico e biologo coadiutore in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito;

Accertato che nel predetto ruolo, detratti i posti da riservare al concorso di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risulta la relativa disponibilità dei posti;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1974, registro n. 32 Difesa, foglio n. 134, con il quale su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a due posti di chimico, fisico e biologo coadiutore in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, riservato ai laureati in fisica, o in scienze biologiche.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio obbligatorio e facoltativo.

La prova scritta avrà luogo il giorno 19 maggio 1976 con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma.

La prova pratica avrà luogo il giorno 20 maggio 1976 con inizio alle ore 8, presso il centro tecnico chimico, fisico e biologo dell'Esercito, via Antonio Scarpa, 14, Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove d'esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, sempreché abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32. Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, più di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di laurea in fisica o in scienze biologiche;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo eindirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data o dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

c) la lingua o le lingue prescelte per il colloquio facoltativo, come indicato nell'allegato 2 al presente bando. Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dello ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta e nella prova pratica.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti per ogni lingua ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritta e pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonché con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine allo impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati *in rassegna* dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che al termine della scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (32 anni), sono tenuti a presentare altresì i documenti comprovanti il diritto all'elevazione.

Art. 9.

Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a chimico, fisico e biologo coadiutore in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dello Esercito.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1976
Registro n. 15 Difesa, foglio n. 284

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - *Sezione* 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

I sottoscritto . . . . . . residente in . . . . (provincia di . .) (c.a.p. .), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a due posti di chimico, fisico e biologo coadiutore in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dello Esercito, riservato ai laureati in fisica, o in scienze biologiche.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . il . . (ove del caso: e che avendo superato il 32° anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto . .) (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (provincia di . . .) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . . con specializzazione . . rilasciato da . . . nell'anno scolastico . .,

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . (5);

di aver prestato servizio come impiegato dal . al . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . (5);

di essere disposto in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede;

di scegliere la seguente o le seguenti lingue: francese, inglese, tedesco.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma (6)

. . . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . . .;

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . .;

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . , per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

PROGRAMMA D'ESAME PER I LAUREATI IN FISICA

PROVA SCRITTA

Svolgimento di un tema su un argomento di meccanica, od ottica, od elettrologia, o acustica, o elettronica, o fisica nucleare, o termodinamica tra quelli sottoindicati:

misure fondamentali; misure di pressione; manometri;
proprietà termiche della materia, termometria, pirometria;
stati della materia, cambiamenti di stato. Tensione di saturazione, liquefazione dei gas. Igrometria;
calorimetri, calori specifici, conducibilità termica, principi della termodinamica;
elasticità;
velocità del suono, intensità sonora, proprietà acustiche dei materiali e degli ambienti, ultrasuoni;
tensione superficiale. Viscosità. Pressione osmotica; fenomeni di assorbimento;
sorgenti di luce, fotometria, misure degli indici di rifrazione; iterferometri e loro applicazioni;
strumenti ottici: descrizione, requisiti, verifiche, rettificazioni;
analisi spettrali qualitativa e quantitativa, colorimetria;
polarizzazione; doppia rifrazione; saccarimetria;
proprietà magnetiche dei materiali;
galvanometri: loro requisiti nei diversi impieghi; galvanometro balistico: oscillazioni, smorsamenti, sensibilità;
elettrometri, misura statica dei potenziali, delle cariche, delle resistenze;
pile ed accumulatori, vari tipi, loro impiego, manutenzione;
forze elettromotrici, loro impiego nella chimica delle soluzioni;
correnti alternate, raddrizzatori;
valvole termoioniche, loro vari impieghi, circuiti elettronici;
semiconduttori (diodi, tra, transistori, etc.), caratteristiche e loro impiego;
microfoni, telefoni, altoparlanti;
onde elettromagnetiche;
raggi X, produzione, dosaggio, spettro, effetti fisici e fisiologici;
microscopio elettronico; celle fotoelettriche; vari tipi ed impieghi;
costituzione dell'atomo, isotopi, particelle elementari;
elementi di meccanica relativistica;
radioattività naturale, famiglie radioattive, sorgenti di radiazioni ionizzanti;
interazione delle radiazioni con la materia, schemi;
rilevazione e misura delle radiazioni, strumenti di misura, principi di funzionamento;
misure nucleari in laboratorio: attrezzature, principi, calcolo degli errori;
macchine acceleratrici;
sicurezza e dosimetria, elementi di legislazione relativa;
effetti fisiologici delle radiazioni ionizzanti;
cenni di meteorologia.

PROVA PRATICA

Misure di carattere sperimentale nel campo dell'elettronica o dell'ottica o della radioattività, con relazione scritta ed esame critico dei risultati ottenuti.

COLLOQUIO OBBLIGATORIO

1) Discussione sugli argomenti trattati nello svolgimento della prova scritta e sui risultati della prova pratica.

2) Impostazione, per la risoluzione numerica, di un problema di meccanica o di elettrologia o di termodinamica.

3) Colloquio su:

argomenti facenti parte del programma analitico previsto per la prova scritta;

apparecchiature di laboratorio ed industriali di più corrente e moderno impiego;

legislazione relativa all'impiego, maneggio, trasporto e conservazione dei prodotti esplosivi, tossici e dei materiali radioattivi. Nozioni;

nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

diritto amministrativo. Nozioni limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati e degli operai;

ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

Lingua straniera: lettura e versione in italiano di una o due lingue straniere, a scelta del candidato, di brani di letteratura tecnica.

La lingua o le lingue straniere prescelte dovranno essere precisate dal candidato nella domanda di ammissione al concorso.

PROGRAMMA D'ESAME PER I LAUREATI IN SCIENZE BIOLOGICHE

PROVA SCRITTA

Svolgimento di un tema su uno degli argomenti di biologia generale o di anatomia o di botanica o di zoologia o di fisiologia generale o di igiene o di microbiologia o di parassitologia sottoindicati:

composizione chimica della materia vivente. Sua struttura;

la cellula: forma; funzione, differenti tipi di cellule. Costituenti cellulari e loro funzioni. Moltiplicazione cellulare;

la teoria dell'evoluzione. Stato attuale del problema evolutivo;

classificazione dei viventi. Specie e razze. I principali tipi dell'organizzazione animale;

sistema osseo; sistema muscolare; sistema nervoso; vasi e cuore;

il sangue: organi ed apparati. Comparazione dei sistemi umani con quelli delle principali specie biologiche;

segmentazione dell'uovo. Gastrulazione e differenziamento dei foglietti embrionali. Sviluppo determinativo e processi morfologici:

sviluppo embrionale degli anfibi, dei pesci, dei rettili, uccelli, mammiferi;

variabilità. Leggi di Mendel sull'ereditarietà;

teoria cromosomica dell'eredità. Geni e mutazioni. Genetica umana;

corneo e tallo. Piante superiori ed inferiori. Cenni sulla riproduzione delle piante;

elementi di fisiologia vegetale. Classificazione dei vegetali; classificazione del mondo animale. Protozoi. Metazoi. Plasmodromi. Ciliati. Priferi Celenterati. Platelminti. Artropodi. Molluschi. Echinodermi. Procordati. Cordati. Tunicati. Cefalo cordati. Vertebrati;

sistemi enzimatici, vitamine, ormoni;

il fabbisogno alimentare ed il metabolismo. Fisiologia del corpo umano;

le proteine (complesse e semplici); gli aminoacidi;

gli idrati di carbonio; i lipidi;

classificazione dei microrganismi. Riproduzione dei microrganismi utili e dannosi. L'immunità;

l'igiene delle abitazioni, degli abitati, dell'ambiente. Epidemiologia;

vettori e veicoli di malattie. Profilassi (vaccini e sieri);

criteri di potabilità di un'acqua. Il latte;

endo ed ectoparassiti. Platelminti parassiti. Nematelminti parassiti;

insetti utili e dannosi. Anopluri, emitteri, ditteri, afaniteri;

condizioni ambientali. Ambienti biologici. Rapporti fra viventi. Equilibri biologici.

PROVA PRATICA

Identificazione di due specie microbiologiche da campioni forniti, mediante approntamento, colorazione con metodi usuali ed esame microscopico oppure osservazione ed identificazione di cinque preparati istologici forniti già approntati.

I campioni, sia di specie microbiologiche che di preparati istologici da sottoporre all'esame, saranno estratti a sorte da ciascun candidato tra quelli predisposti dalla commissione.

Il candidato dovrà stendere breve relazione scritta sugli esami eseguiti e sui risultati ottenuti.

COLLOQUIO OBBLIGATORIO

1) Discussione sugli argomenti trattati nello svolgimento della prova scritta e sui risultati della prova pratica.

2) Colloquio su:

argomenti facenti parte del programma analitico previsto per la prova scritta;

apparecchiature di laboratorio ed industriali di più corrente e moderno impiego;

legislazione relativa all'impiego, maneggio, trasporto, conservazione dei prodotti esplosivi, dei prodotti tossici e dei materiali radioattivi. Nozioni;

nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

diritto amministrativo. Nozioni limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati e degli operai;

ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

Lingua straniera: lettura e versione in italiano di una o due lingue straniere, a scelta del candidato, di brani di letteratura tecnica.

La lingua o le lingue straniere prescelte dovranno essere precisate dal candidato nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro per la difesa
FORLANI

(4258)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso pubblico, per esami, a cinquecentoquarantasette posti di operatore telefonico della tabella XII del personale dell'esercizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, contenente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 81, contenente modifiche ed integrazioni alla predetta legge n. 119/1958;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728;

Visto il decreto ministeriale n. 41338 del 20 novembre 1973, con il quale sono stati approvati, tra gli altri, i programmi di esame per i concorsi di accesso ai singoli ruoli dell'A.S.S.T.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, con il quale l'Azienda di Stato per i servizi telefonici è stata autorizzata a bandire un concorso, per esami, a cinquecentoquarantasette posti per l'accesso alla tabella degli operatori telefonici del personale dell'esercizio telefonico (tabella XII, art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077);

Accertato che in detta carriera sono state accantonate le aliquote dei posti spettanti a particolari categorie di cittadini ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ritenuta l'opportunità, valutate le esigenze di servizio e considerate le percentuali sull'organico del personale femminile e maschile appartenente alle tabelle XI e XII, di non far luogo

alla determinazione del numero dei posti da riservare, nelle assunzioni, al personale femminile ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della citata legge n. 81/1963;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a cinquecentoquarantasette posti di operatore telefonico della tabella XII del personale dell'esercizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il 20% dei posti suddetti è riservato ai sensi dell'art. 27 della legge n. 81/1963, come indicato nel successivo art. 11.

I vincitori del concorso saranno assegnati in servizio presso uno degli uffici interurbani statali ubicati a nord di Bologna, esclusi quelli di Bologna e di Padova, nonchè presso gli uffici di Cagliari e di Genova, e non potranno conseguire, a domanda, trasferimenti o distacchi dalla sede stessa se non saranno trascorsi almeno cinque anni dalla data di nomina.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado (licenza di scuola media, o titoli equipollenti).

Art. 3.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente articolo, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686:

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo coloro che verranno assunti a seguito del risultato del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per i cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130) salvo il maggior limite di età previsto al n. 5), lettera *a*), del presente articolo, per quelli di cui alla legge 14 marzo 1961, n. 130;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

c) per i profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319, al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, ed alla legge 12 dicembre 1973, n. 922, salvo il maggior limite di età previsto al n. 5) del presente articolo;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate agli ex combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate al n. 2) purché complessivamente non si superino i 40 anni;

3) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178. In ogni caso, e anche quando si possono cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di anni 40;

4) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

5) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi del lavoro e per i mutilati ed invalidi civili.

Sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alle prime 8 categorie di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, nonchè quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, ed inoltre gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, se contemplati nelle voci 4 e da 5 a 11 nella tabella stessa.

Il beneficio suddetto è esteso altresì agli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; limitatamente però a quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per le vedove e gli orfani di guerra, dei caduti per causa di servizio, dei caduti sul lavoro, nonché per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

c) per i profughi di cui al precedente punto 2), lettera *c*), del presente articolo, che siano disoccupati.

La condizione del limite massimo di età non é richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché per i vice-brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Art. 4.
Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro

che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto 1° - Sezione 1ª - Viale Europa - 00100 Roma-Eur, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di spedizione a mezzo raccomandata farà fede, ai fini della presentazione in termini, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande presentate direttamente alla predetta Direzione centrale personale e affari generali, ai candidati verrà rilasciata, all'atto della presentazione, apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Alle domande non dovrà essere allegato nessun documento.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritto in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita ed il preciso domicilio (con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorati ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della scuola e della data in cui il titolo è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

m) le prove facoltative che intendano sostenere fra quelle previste nel programma di esame;

n) di essere a conoscenza che, senza ulteriore avviso, dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta di esame il giorno e nella sede stabiliti nel successivo art. 9.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande dovrà risultare, altresì, il recapito cui indirizzare ogni comunicazione.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazioni ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Non si terrà, altresì, conto delle richieste di sostenere prove facoltative avanzate oltre il termine sopraindicato.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 10.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potrà essere disposta in ogni momento con decreto motivato del Ministro, da comunicare agli interessati e da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto fra gli impiegati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici con qualifica non inferiore a primo dirigente, e da quattro membri scelti fra gli impiegati delle carriere direttive della stessa Azienda con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato pure esso appartenente alle carriere direttive della stessa Azienda.

In applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, la commissione esaminatrice potrà essere integrata di un numero di componenti tale che consenta la suddivisione in sottocommissioni.

Art. 9.

Programma e diario delle prove di esame - Votazioni

Le prove di esame consteranno di una prova scritta, di una prova pratica, di un colloquio e di prove facoltative secondo il programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

La prova scritta avrà luogo il giorno 4 *gennaio* 1977, *con inizio alle ore otto, presso le sedi di seguito indicate*:

1) Alessandria, per i candidati delle province di Alessandria e Asti;

2) Torino, per i candidati delle province di Torino, Aosta e Cuneo;

3) Novara, per i candidati delle province di Novara e Vercelli;

4) Milano, per i candidati delle province di Milano, Bergamo e Pavia;

5) Brescia, per i candidati della provincia di Brescia;

6) Como, per i candidati delle province di Como, Sondrio e Varese;

7) Mantova, per i candidati delle province di Mantova e Cremona;

8) Trento, per i candidati delle province di Trento e Bolzano;

9) Treviso, per i candidati delle province di Treviso e Belluno;

10) Padova, per i candidati della provincia di Padova;

11) Rovigo, per i candidati della provincia di Rovigo;

12) Venezia, per i candidati della provincia di Venezia;

13) Verona, per i candidati della provincia di Verona;

14) Vicenza, per i candidati della provincia di Vicenza;

15) Udine, per i candidati delle province di Udine e Pordenone;

16) Trieste, per i candidati delle province di Trieste e Gorizia;

17) Genova, per i candidati delle province di Genova, Imperia e Savona;

18) La Spezia, per i candidati della provincia di La Spezia;

19) Bologna, per i candidati delle province di Bologna e Ferrara;

20) Forlì, per i candidati delle province di Forlì e Ravenna;

21) Modena, per i candidati della provincia di Modena;

22) Parma, per i candidati delle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia;

23) Firenze, per i candidati delle province di Firenze Arezzo, Pistoia, Siena;

24) Pisa, per i candidati delle province di Pisa, Grosseto e Livorno;

25) Lucca, per i candidati delle province di Lucca e Massa Carrara;

26) Perugia, per i candidati delle province di Perugia e Terni;

27) Pesaro, per i candidati delle province di Pesaro e Ancona;

28) Ascoli Piceno, per i candidati della provincia di Ascoli Piceno;

29) Macerata, per i candidati della provincia di Macerata;

30) Latina, per i candidati della provincia di Latina e Frosinone;

31) Viterbo, per i candidati delle province di Viterbo e Rieti;

32) Roma, per i candidati della provincia di Roma;

33) Campobasso, per i candidati delle province di Campobasso e Isernia;

34) Chieti, per i candidati della provincia di Chieti;

35) L'Aquila, per i candidati della provincia di L'Aquila;

36) Pescara, per i candidati della provincia di Pescara;

37) Teramo, per i candidati della provincia di Teramo;

38) Avellino, per i candidati della provincia di Avellino;

39) Benevento, per i candidati della provincia di Benevento;

40) Caserta, per i candidati della provincia di Caserta;

41) Napoli, per i candidati della provincia di Napoli;

42) Salerno, per i candidati della provincia di Salerno;

43) Potenza, per i candidati delle province di Potenza e Matera;

44) Bari, per i candidati della provincia di Bari;

45) Lecce, per i candidati delle province di Lecce e Brindisi;

46) Foggia, per i candidati della provincia di Foggia;

47) Taranto, per i candidati della provincia di Taranto;

48) Catanzaro, per i candidati della provincia di Catanzaro;

49) Cosenza, per i candidati della provincia di Cosenza;

50) Reggio Calabria, per i candidati della provincia di Reggio Calabria;

51) Agrigento, per i candidati della provincia di Agrigento;

52) Catania, per i candidati delle province di Catania, Caltanissetta ed Enna;

53) Messina, per i candidati della provincia di Messina;

54) Palermo, per i candidati della provincia di Palermo;

55) Siracusa, per i candidati delle province di Siracusa e Ragusa;

56) Trapani, per i candidati della provincia di Trapani;

57) Cagliari, per i candidati delle province di Cagliari e Nuoro;

58) Sassari, per i candidati delle province di Sassari e Oristano.

I candidati dovranno presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore otto del giorno sopra indicato presso le suddette sedi per sostenere la prova scritta, nell'intesa che l'ammissione alla prova stessa ha luogo con riserva di accertamento del possesso, da parte di ciascun candidato, dei requisiti prescritti.

Almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'anzidetta prova, verrà affisso, presso tutti gli uffici postali della Repubblica e presso gli uffici centrali e periferici dell'A.S.S.T., apposito manifesto indicante, per ciascuna sede d'esame, la precisa ubicazione degli edifici presso i quali sarà effettuata la prova stessa, in modo che gli aspiranti al concorso possano prenderne visione diretta.

Detto manifesto sostituisce, a tutti gli effetti, la comunicazione diretta alla persona.

I candidati che abbiano superato la prova scritta con una votazione di almeno sette punti su dieci, saranno invitati a sostenere la prova pratica, il colloquio e le eventuali prove facoltative richieste; detto invito, che conterrà l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, sarà dato a ciascun candidato non meno di venti giorni prima di quello stabilito per le altre prove di esame. La prova pratica, il colloquio e ciascuna prova facoltativa, si intenderanno superate se il candidato avrà ottenuto, in ciascuna di esse, una votazione non inferiore a sei punti su dieci. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali e pratiche, la commissione esaminatrice esporrà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

Per sostenere ciascuna prova d'esame, sia essa scritta, pratica od orale, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identità, non scaduto di validità: carta di identità, libretto ferroviario personale (se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato), tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, fotografia di data recente applicata sul prescritto foglio di carta da bollo e firmata dall'aspirante (la firma dovrà essere autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio).

Art. 10.

Titoli preferenziali

I concorrenti che avranno superato il colloquio e la prova pratica, saranno invitati a presentare, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data indicata nell'invito, i documenti, redatti sulla prescritta carta da bollo, attestanti i titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, indicati nelle lettere seguenti e nelle successive disposizioni comuni a più categorie. Detti documenti dovranno essere inviati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o potranno essere presentati all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto 1° - Sezione 1ª - Viale Europa - 00100 Roma-Eur.

In caso di spedizione a mezzo raccomandata farà fede, ai fini della presentazione in termini, il timbro a data dell'ufficio postale accettante. In caso di presentazione diretta i documenti dovranno essere allegati ad una distinta in duplice copia, una delle quali verrà restituita, a titolo di ricevuta, con il bollo a data e la firma del funzionario ricevente:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dall'inizio del termine per la presentazione dei titoli preferenziali;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

e) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

f) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dal-

l'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

h) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

i) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati e invalidi del lavoro;

l) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

m) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

n) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

o) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra rilasciato al nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

p) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione con l'indicazione della categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

q) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati od invalidi del lavoro ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

r) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *l*), *m*) ed *n*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonché gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *l*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

s) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione competente con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione competente dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

u) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

v) i figli dei dipendenti e degli ex dipendenti dell'A.S.S.T. e le vedove dei dipendenti della stessa azienda deceduti senza aver maturato l'anzianità utile per il conferimento della pensione, dovranno produrre una dichiarazione dell'amministrazione da cui altresì risulti, per le vedove, che non è stato attribuito né è in corso di attribuzione alcun trattamento di quiescenza.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi per lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, se iscritti negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, dovranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *r*) il certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione da cui risulti l'iscrizione negli elenchi stessi.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *l*), *m*), *n*) ed *r*) e i figli degli invalidi di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) ed *i*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 11.

Graduatorie - Riserve dei posti - Pubblicazione

Con decreto ministeriale da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, saranno approvate:

a) la graduatoria generale di merito dei concorrenti risultati idonei formata secondo l'ordine del punteggio complessivo da ciascuno ottenuto stabilito questo dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio e dai voti ottenuti nelle singole prove facoltative superate, quest'ultimi ridotti ad un decimo del loro valore;

b) la graduatoria dei vincitori, formata, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 10, con l'applicazione delle preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni e con l'osservanza delle disposizioni di carattere generale che prevedono riserve di posti e dell'art. 27 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, che dà facoltà di riservare il 20% dei posti messi a concorso in favore dei figli dei dipendenti o di ex dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e delle vedove del personale dell'Azienda stessa, deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile, richiesto dalle vigenti disposizioni, per il conferimento della pensione;

c) la graduatoria degli altri idonei, non rientranti nel numero dei vincitori.

La dichiarazione dei vincitori compresi nella graduatoria di cui al precedente punto *b*) è disposta sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Della pubblicazione di cui al primo comma del presente articolo sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.
Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori nonché quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei saranno invitati, con lettera raccomandata, a far pervenire (con le stesse modalità previste dal precedente art. 10, primo comma) alla Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto 1° - Sezione 1ª - Viale Europa - 00100 Roma-Eur, entro il termine perentorio stabilito nello stesso invito (non anteriore comunque al trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della raccomandata), a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 o di altro titolo di studio superiore.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero della copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) il certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobe 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego quale operatore telefonico.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'Azienda, si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 13.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate e legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza del diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 13.

Documentazione ridotta e supplementare

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 12 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *s*) del precedente art. 10 ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché gli appartenenti al Corpo delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto a cui aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 12.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, dell'autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1955, n. 1404, dovranno presentare un certificato in carta da bollo rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione dal rapporto d'impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera, i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 12, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 12 all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto 1° - Sezione 1ª - viale Europa - 00100 Roma-Eur, a pena di decadenza, entro il termine perentorio indicato nel primo comma dello stesso art. 12.

Art. 14.

Nomina - Sede di servizio - Periodo di prova

I vincitori e gli idonei utilmente collocati in graduatoria che avranno documentato, in termini, il possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, alla qualifica di operatore telefonico nella tabella XII del personale dell'esercizio telefonico dell'A.S.S.T. per un periodo non inferiore a sei mesi con le competenze iniziali spettanti per legge per detta qualifica.

Decade dalla nomina colui che non assuma servizio, alla data stabilita, senza giustificato motivo, nella sede assegnatagli; non si potranno conseguire, a domanda, trasferimenti o distacchi dalla sede stessa se non saranno trascorsi almeno cinque anni dalla data della nomina.

Trascorso il periodo di prova i predetti operatori telefonici, previo giudizio favorevole della commissione centrale per il personale, saranno confermati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento goduto durante il periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 31 marzo 1976

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1976
Registro n. 25 Poste, foglio n. 1

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

Composizione italiana di cultura generale.

PROVA PRATICA

Macchine calcolatrici: prova pratica, nel tempo stabilito dalla commissione esaminatrice, su macchine calcolatrici scriventi di tipo convenzionale a funzionamento elettrico; esecuzione di operazioni varie su numeri interi e decimali.

COLLOQUIO

a) Aritmetica: Operazioni sui numeri interi e decimali - Criteri di divisibilità - Frazioni: proprietà e applicazioni - Sistema metrico decimale - Misura del tempo e degli angoli - Rapporti e proporzioni - Proporzionabilità diretta e inversa - Regole del tre semplice e del tre composto - Interesse semplice e sconto - Numeri relativi - Monomi e polinomi - Prodotti notevoli - Equazioni di 1° grado a una incognita.

b) Nozioni sull'ordinamento costituzionale-amministrativo della Repubblica.

c) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

d) Geografia politica dei Paesi europei e dell'Italia in particolare.

e) Nozioni sull'organizzazione e i compiti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con particolare riguardo ai servizi affidati all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

PROVE FACOLTATIVE

a) Lingue estere: conversazione in una o più delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco.

b) Dattilografia: copiatura con la macchina da scrivere elettrica, nel tempo stabilito dalla commissione esaminatrice, di un brano stampato o dattilografato.

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda (da redigere su carta da bollo da L. 700 a macchina o in carattere stampatello)
Alla domanda non vanno allegati documenti

All'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto **1°** ***- Sezione*** **1ª - Viale Europa - 00100 ROMA-EUR**

. . . . (1)
(cognome e nome)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indirizzo: via/piazza n. civico)

. . . .
(c.a.p. - comune di residenza - provincia)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinquecentoquarantasette posti di operatore telefonico della tabella XII del personale dell'esercizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Fa presente di aver diritto alla elevazione o esenzione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perché . . . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere in possesso del diploma di . conseguito presso . . . nell'anno scolastico . .,

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre (3);

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (4);

e) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (5);

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . (6);

g) di non essére stato alle dipendenze di alcuna amministrazione dello Stato ovvero di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . . con la qualifica di . . . . . . ovvero di aver prestato servizio presso il Ministero . . . con la qualifica di . e di essere cessato dal . per . . .

Dichiara altresì:

di voler sostenere le seguenti prove facoltative, fra quelle indicate dal programma di esame . . .,

di essere a conoscenza che i candidati dovranno presentarsi, senza alcun avviso personale, per sostenere la prova scritta il giorno 4 gennaio 1977, nelle sedi, indicate nel precedente art. 9, la cui ubicazione sarà precisata nei modi previsti dallo stesso art. 9, del bando di concorso;

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Si impegna a far conoscere tempestivamente qualsiasi variazione del domicilio sopra dichiarato esonerando sin d'ora l'A.S.S.T. da ogni responsabilità per variazioni non notificate.

Data, ...

Firma . . . . . (7)

---

(1) Le donne coniugate e le vedove riporteranno il cognome da nubile, il nome e quindi, dopo l'indicazione « coniugata » o « vedova », il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione non è necessaria per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda non abbiano già compiuto il 32° anno di età.

(3) In caso contrario indicare le menomazioni fisiche.

(4) Ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . ., di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio, in qualità di . . . ovvero perché riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva. Tale dichiarazione non è ovviamente necessaria per i candidati di sesso femminile.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparate; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

(4226)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente supplente della commissione giudicatrice per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Potenza.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1975, registrato il 19 giugno 1975, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1975;

Letta la nota n. 91 in data 9 gennaio 1976, con la quale il presidente della corte d'appello di Potenza nell'informare che il dott. Libero Panetta, presidente supplente di quella commissione, è stato trasferito ad altra sede, propone la sostituzione del medesimo con il dott. Michele Esposito;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Michele Esposito, magistrato di Cassazione in funzione di consigliere presso la corte d'appello di Potenza, è nominato presidente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte di appello in sostituzione del dott. Libero Panetta.

Roma, addì 23 gennaio 1976

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1976
Registro n. 7 *Giustizia, foglio n.* 380

(3955)

Sostituzione di un componente effettivo della commissione giudicatrice per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Catanzaro.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1975, registrato il 19 giugno 1975, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1975;

Letta la nota n. 7208 in data 17 dicembre 1975, con la quale il presidente della corte d'appello di Catanzaro nell'informare che l'avv. Giuseppe Marini componente effettivo di quella commissione è deceduto, propone la sostituzione del medesimo con l'avv. Giuseppe Castagna;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Castagna, nato a Catanzaro il 5 gennaio 1898, dell'ordine di Catanzaro, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte di appello in sostituzione dell'avv. Giuseppe Marini.

Roma, addì 23 gennaio 1976

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1976
Registro n. 7 *Giustizia, foglio n.* 381

(3956)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a ventitre posti di geometra e perito in prova nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 12 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1975, registro n. 17 Interno, foglio n. 355, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a ventitre posti di geometra e perito in prova, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice prevista dall'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1957, n. 417;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto l'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a ventitre posti di geometra e perito in prova del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è così composta:

Presidente:

Rubino dott. Ignazio, dirigente superiore dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso la D.G.S.A.

Componenti:

Vetritto dott. Martino, dirigente superiore dell'Amministrazione civile dell'interno presso la D.G.S.A.;

Campanella dott. ing. Francesco, primo dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Bolognesi prof. Alberto, professore di elettrotecnica presso l'istituto tecnico industriale « Giorgi » di Roma;

Sideri prof.ssa Lucia, professoressa di lettere presso l'istituto tecnico « Principessa di Piemonte », Roma.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. De Luca Augusto, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1976

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1976
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 279

(3954)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a cinque posti di direttore didattico in prova nelle scuole elementari in lingua slovena della provincia di Trieste e a due posti di direttore didattico in prova nelle scuole elementari in lingua slovena della provinica di Gorizia.

IL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO REGIONALE
PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Veduto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 932;

Veduti gli articoli 32 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Veduto il proprio decreto del 31 maggio 1975 con cui è stato indetto il concorso predetto;

Decreta:

Per l'espletamento del concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a cinque posti di direttore didattico in prova nelle scuole elementari in lingua slovena della provincia di Trieste e a due posti di direttore didattico in prova nelle scuole elementari in lingua slovena della provincia di Gorizia è nominata la seguente commissione:

Presidente:

Tampieri prof. dott. Giorgio, ordinario di psicologia dell'età evolutiva presso la facoltà di magistero dell'Università degli studi di Trieste;

Componenti:

Crevatin dott. Ermanno, ispettore tecnico per l'istruzione elementare in servizio presso il provveditorato agli studi di Trieste;

Corsini dott.ssa Maria n. Armani, direttrice didattica di Pieris Gorizia;

Poli dott. Ezio, direttore didattico di Pavia di Udine;

Imbriani dott. Camillo, primo dirigente, provveditore agli studi reggente di Gorizia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Trieste, addì 14 novembre 1975

Il sovrintendente scolastico: ANGIOLETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1976
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 169

(4065)

OSPEDALE PEDIATRICO « S. GIUSEPPE » DI RIMINI

Concorso ad un posto di medico psicologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di medico psicologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rimini (Forlì) - tel. 21460-53105.

(4324)

OSPEDALE « S. GIOVANNI BATTISTA » DI LONIGO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lonigo (Vicenza).

(4322)

OSPEDALE « MARASCHIN - ZANNINI » DI SANDRIGO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sandrigo (Vicenza).

(4326)

OSPEDALE DI PRAIA A MARE

Concorso ad un posto di primario anestesista

In esecuzione della deliberazione consiliare 20 gennaio 1976, n. 16, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Praia a Mare (Cosenza) - tel. 0985/72485.

(4238)

Concorsi riservati a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 29 ottobre 1975, n. 215, sono indetti concorsi riservati, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/75, a:

un posto di aiuto chirurgo;
un posto di aiuto anestesista;
un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Praia a Mare (Cosenza) - tel. 0985/72485.

(4239)

OSPEDALE DI BOLZANO

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia infantile

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia infantile, riservato ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Requisito richiesto: idoneità a primario di chirurgia infantile.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bolzano.

(4236)

OSPEDALE CIVILE DI DOLO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico consorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Dolo (Venezia) - tel. 041/411120.

(4237)

OSPEDALE CIVILE DI MONTEBELLUNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni commissariali 19 gennaio 1976, n. 16/16 e 2 febbraio 1976, n. 48/27, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia generale;
un posto di aiuto del centro trasfusionale;
un posto di aiuto della divisione otojatrica;
un posto di aiuto del servizio autonomo di cardiologia;
due posti di aiuto e tre posti di assistente della divisione geriatrica;
un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso ed accettazione;
un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;
due posti di assistente della divisione di medicina generale (di cui uno presso la sede di Pederobba);
un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente della divisione di chirurgia generale (presso la sede di Pederobba);
un posto di assistente della divisione pediatrica (presso la sede di Pederobba);
un posto di assistente del laboratorio di analisi ed anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Montebelluna (Treviso).

(4264)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di vice direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Montebelluna (Treviso).

(4265)

OSPEDALE CIVILE DI MORBEGNO

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 3 marzo 1976, n. 78, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Morbegno (Sondrio).

(4327)

ISTITUTO CLINICO PER LE MALATTIE DELLA BOCCA «A. BERETTA» DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di assistente radiologo

In esecuzione della deliberazione consiliare 12 dicembre 1975, n. 143, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bologna, via S. Vitale, 59 - tel. 223796.

(4325)

OSPEDALE «MARTINI» DI TORINO

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di accettazione e pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di accettazione e pronto soccorso.

Il numero dei posti è elevato da uno a sei.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Torino, via Tofane, 71 - tel. 703333.

(4323)

RIUNITI OSPEDALI «S. GIOVANNI BATTISTA E DELL'UNIONE» DEL COMPRENSORIO DI FOLIGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a sei posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico consorso, per titoli ed esami, a sei posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 maggio 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Foligno (Perugia).

(4263)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione malattie infettive;
un posto di primario del servizio di radiodiagnostica;
un posto di aiuto della divisione di geriatria;
un posto di aiuto della divisione di gastroenterologia;
un posto di aiuto della divisione di neuropsichiatria;
un posto di aiuto della divisione di pediatria (sezione immaturi);
un posto di aiuto della divisione di dermatologia;
un posto di aiuto della divisione di chirurgia pediatrica;
un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto della divisione di oculistica;
un posto di aiuto della divisione di radioterapia;
due posti di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto del servizio di analisi chimico-cliniche;
un posto di aiuto del servizio di medicina nucleare;
un posto di aiuto del servizio di virologia e microbiologia;
un posto di aiuto del centro sociale di cardioreumatologia;
un posto di aiuto del centro sociale di malattie disendocrine;
un posto di assistente della divisione di geriatria;
due posti di assistente della divisione di gastroenterologia;
tre posti di assistente della divisione di neuropsichiatria;
due posti di assistente della divisione di pediatria;
tre posti di assistente della divisione di dermatologia;
due posti di assistente della divisione di chirurgia generale;
tre posti di assistente della divisione di chirurgia pediatrica;
tre posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;
cinque posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;
tre posti di assistente della divisione di oculistica;
due posti di assistente della divisione di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente della divisione di malattie infettive;
un posto di assistente del servizio di pronto soccorso;
due posti di assistente del servizio di accettazione sanitaria;
cinque posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente del servizio di emodialisi;
tre posti di assistente del servizio di emotrasfusione;
due posti di assistente del servizio di istologia e anatomia patologica;
quattro posti di assistente del servizio di radiodiagnostica;
due posti di assistente del servizio di medicina nucleare;
cinque posti di assistente del servizio di cardiologia;
due posti di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale;
due posti di assistente del servizio di virologia e microbiologia;
due posti di assistente oncologo del centro tumori;
un posto di assistente del centro di cardioreumatologia;
due posti di assistente del centro di malattie disendocrine;
un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(4321)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1976, n. **10.**

Modificazione dell'art. 1 della legge regionale 29 agosto 1964, n. 19, recante norme sulla composizione del consiglio di sanità della regione autonoma Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 3 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il consiglio di sanità della regione autonoma Valle d'Aosta, previsto dall'art. 1 della legge regionale 29 agosto 1964, n. 19, è integrato dai seguenti membri:

un rappresentante dell'Ordine nazionale dei biologi, designato dalla delegazione regionale dell'Ordine stesso;

un rappresentante dell'ordine dei chimici del Piemonte e della Valle d'Aosta, designato dal rispettivo consiglio e residente in Valle d'Aosta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 febbraio 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1976, n. **11.**

Norme di integrazione delle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 3 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite altimetrico, al di sopra del quale è consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche e di esposizione e della tipologia edilizia delle singole località, una riduzione dell'altezza minima interna utile dei locali abitabili a metri 2,55, è di 600 metri sul livello del mare. L'altezza minima può essere inferiore a metri 2,55 ma, comunque, non inferiore a metri 2,40 nelle località site oltre 1100 metri sul livello del mare.

Art. 2.

Nell'effettuazione di opere di restauro o di rinnovamento funzionale di fabbricati soggetti alla disciplina della legge 1° giugno 1939, n. 1089, recante norme per la tutela delle cose di interesse artistico o storico, è consentito mantenere l'attuale situazione di fatto dei locali di abitazione limitatamente all'altezza interna utile, alla superficie degli alloggi monostanza e delle stanze da letto e di soggiorno e alla superficie finestrata apribile.

Art. 3.

Nell'effettuazione di opere di risanamento conservativo o di ristrutturazione di fabbricati compresi negli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale, delimitati ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, art. 17, quinto comma, ovvero comprese nelle zone individuate nei piani regolatori (o nei programmi di fabbricazione) ai sensi del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, art. 2, lettera *A*), si applicano i limiti seguenti:

altezza minima interna utile dei locali di abitazione: metri due e centimetri venti;

superficie minima delle stanze da letto:

stanze per una persona mq 7,50;

stanze per due persone mq 11,50;

superficie finestrata apribile: pari a quella esistente purchè non inferiore a 1/32 della superficie di pavimento.

Art. 4.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro per la sanità in data 5 luglio 1975, recante modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione.

Art. 5.

Le norme della presente legge hanno immediata attuazione sia in sede di deliberazione dei regolamenti locali di igiene e sanità sia in sede di rilascio delle licenze edilizie.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 febbraio 1976

ANDRIONE

(3728)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760970)